

Assicurazione per la Responsabilità Civile Natanti (RCN) - Natanti

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C Natanti (DIP Aggiuntivo R.C. Natanti)

Prodotto: TUA MOTOR – Natanti

Compagnia: TUA ASSICURAZIONI Gruppo Cattolica Assicurazioni



Documento redatto il 31/05/2019; il presente DIP Aggiuntivo R.C Natanti è pubblicato sul sito internet di Impresa ed è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP -Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

TUA Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'albo imprese IVASS n. 1.00132. con provvedimento ISVAP n. 1041 del 20 novembre 1998 G.U n. 277 del 26/11/1998 ha sede legale e sociale in Italia in Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano (MI) tel. 02/2773399; sito internet www.tuaassicurazioni.it; info@tuaassicurazioni.it; PEC: tuaassicurazioni@pec.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- o del Patrimonio Netto è pari a 128,1 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 23,2 milioni di euro - il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 101,3 milioni di euro);
- o del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a euro 91,5 milioni di euro (a);
- o del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a euro 41,2 milioni di euro;
- o dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 128,7 milioni di euro (b);
- o dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 115,0 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,41 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link:

www.tuaassicurazioni.it/chi-siamo/tua-assicurazioni

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	Puoi concordare con la compagnia massimali più elevati di quelli minimi previsti dalla legge accettando di pagare un premio più alto. Si rinvia al DIP Danni per l'indicazione dei massimali minimi di legge.
Tipo di guida	Non è prevista possibilità di personalizzare la polizza in base al conducente.
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO: non previste	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Navigazione in acque private Condizione speciale A	L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante in acque private.
Limiti di navigazione Condizione speciale B	I limiti di navigazione sono estesi al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Oceano Atlantico, fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.
Natanti adibiti a scuola guida Condizione speciale C	L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'allievo conducente quando è alla guida, salvo durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.
Attività idrosciatoria Condizione speciale D	TUA assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività idrosciatoria e di traino di paracadute ascensionale o di deltaplano
Danni a cose di terzi non trasportati Condizione speciale E	TUA assicura la responsabilità del Contraente, del Proprietario (se persona diversa) e del Conducente del natante per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose

	od animali di terzi. L'assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta per ogni sinistro nella misura indicata in polizza. TUA conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso in cui la domanda di questo ultimo rientri nei limiti della franchigia.
Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone Condizione speciale F	TUA assicura la responsabilità del Contraente, del Proprietario (se persona diversa) e del Conducente del natante per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con se dai terzi trasportati, esclusi comunque denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto. Sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. La garanzia è prestata fino all'importo massimo indicato in polizza per ogni persona danneggiata.
Rinuncia alla rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope Condizione speciale N	La Società: - rinuncia al diritto di rivalsa nel caso di veicolo guidato in stato di ebbrezza; - limita il proprio diritto di rivalsa a 5.000 euro indipendentemente dall'ammontare del danno, nel caso di veicolo guidato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Natante pagando un premio aggiuntivo?

Non è prevista la possibilità di acquistare ulteriori garanzie.



Che cosa non è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione non è operante nei casi seguenti:

- ! per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree aeroportuali
- ! nel caso di natanti adibiti a Scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente
- ! nel caso di natanti con targa in prova, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- ! nel caso di natante dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il natante non sia guidato dal Proprietario o dal suo dipendente;

La prestazione assicurativa può essere assoggettata a limiti (franchigie e scoperti) concordati con il Contraente e indicati nella polizza.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

	<p>Denuncia di sinistro: Per la garanzia RC Auto il contraente o l'assicurato devono comunicare il sinistro all'impresa o all'agenzia di competenza entro 3 giorni. La denuncia può essere redatta sul Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (c.d. Modulo CAI). La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla Società se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'incidente ha coinvolto solo due veicoli/ciclomotori entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia. • Se, pure in presenza di danni fisici alla persona, le lesioni riportate non comportino un'invalidità permanente superiore al 9%. • Per lesioni subite da un terzo trasportato, anche se di gravità superiore al suddetto limite. <p>La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla compagnia di controparte se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I veicoli coinvolti sono più di due • Uno o più dei veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia • Le lesioni riportate dalle persone fisiche sono gravi <p>Nel caso in cui il veicolo di controparte sia non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Info su www.consap.it</p>
--	---

Cosa fare in caso di sinistro?	Per le coperture opzionali il sinistro deve essere comunicato, entro 3 giorni, per lettera, allegando la documentazione necessaria (es. denuncia presentata alle Autorità competenti, verbali, ecc.).
	Rimborso del sinistro per evitare il malus: In caso di sinistro per proprie responsabilità, l'assicurato può evitare l'applicazione del malus e la maggiorazione del premio rimborsando gli importi liquidati. La richiesta deve essere inoltrata a CONSAP, info su www.consap.it
	Gestione da parte di altre imprese: La gestione dei sinistri Protezione Legale è stata affidata dalla Società ad ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – viale del Commercio n. 59, 37135 – Verona. Principali riferimenti: – telefono centralino: 045.8290411; – fax per invio nuove denunce di sinistro 045.8290557; – e-mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@ARAG.it ; – fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449. Per i sinistri Assistenza l'assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 ai seguenti contatti telefonici: - numero verde (valido solo per telefonate dall'Italia): 800.833.800 oppure - numero di Milano (valido anche per chiamate dall'estero): (+39) 0224128693 Oppure, solo se non può telefonare, può inviare un fax al numero 0224128245.
	Prescrizione: il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti , rese dal soggetto legittimato a fornire le indicazioni richieste al momento della stipulazione del contratto e la mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono compromettere il diritto alla prestazione
Obblighi dell'impresa	Nel caso in cui sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, se la richiesta di risarcimento è conforme e il danno è risarcibile, l'Assicuratore comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarcibile comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l'offerta. Tali comunicazioni vengono effettuate: entro 30 giorni, dalla ricezione della richiesta nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da entrambi i conducenti; entro 60 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da un solo conducente; entro 90 giorni, nel caso di lesioni, dalla ricezione dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti. In caso di accettazione della somma offerta a tacitazione del danno, la Società effettuerà il pagamento al danneggiato, entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.



Quando e come devo pagare?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP Danni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP Danni.



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisa che anche le garanzie accessorie, se acquistate, cessano alla scadenza prevista senza tacito rinnovo e senza necessità di inviare disdetta.
Ripensamento dopo la stipulazione	Il Contraente, a norma dell'articolo 67 duodecies del Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (e successive modifiche ed integrazioni), qualora il contratto di assicurazione sia stato collocato a distanza, ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto, senza dover indicare il motivo, a condizione che in tale periodo non sia avvenuto nessun sinistro.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è pensato per i proprietari di autovetture che vogliono assolvere l'obbligo di legge di assicurare i veicoli per l'RCA (Responsabilità Civile Auto), personalizzando l'offerta in base ai propri bisogni e necessità, senza rinunciare alla possibilità di acquistare ulteriori garanzie accessorie per tutelare il proprio patrimonio in caso di danni al veicolo.



Quali costi devo sostenere?

La provvigione media riconosciuta agli intermediari (Agenti) è pari al 11,52%

COME PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami vanno inoltrati a: TUA Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami c/o Società Cattolica di Assicurazioni Società cooperativa Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia) Fax: 02/2773470 E-mail: reclami@tuaassicurazioni.it La compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Per la garanzia Rc Auto La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). La mediazione è obbligatoria anche relativamente alle altre garanzie.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Per la garanzia Rc Auto: La Negoziazione Assistita è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente alle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). La Negoziazione Assistita non è obbligatoria relativamente alle altre garanzie.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- è possibile attivare la procedura prevista dall'Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri r.c. auto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo RCA la cui richiesta di risarcimento non supera i 15.000,00 €; - Relativamente alle garanzie diverse dall'R.C.A., ciascuna delle parti ha la facoltà di nominare un perito regolarmente iscritto nel Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi al fine di determinare l'ammontare del danno. In caso di disaccordo tra i periti di parte in merito alla quantificazione del danno, si procede alla nomina di un terzo periodo individuato di comune accordo o in difetto dal Presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'Agenzia cui è assegnato il contratto (art. 36 delle CGA). - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.